

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
 PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI  
 DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI  
 DA PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO  
 DELLA PROVINCIA DI COSENZA  
 (L.R. 14/2014 "Riordino del servizio pubblico  
 di gestione dei Rifiuti Urbani")

Rep. n. 11 del 22/01/2021

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRESSO IMPIANTI DOTATI DI A.I.A., DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI E DALLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PROVENIENTI DAI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA", REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA COMUNITÀ DI ATO CS PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI E CALABRA MACERI & SERVIZI S.P.A. - CIG PADRE: 8604943F96

TRA

La **Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale** per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio **della Provincia di Cosenza**, rappresentata, giusta Decreto di nomina n. Id. flusso 3981/S.G. Comune di Cosenza del 14.12.2020, dall' Ing. Renata Veltri, domiciliato per la carica presso la sede del Comune capofila di Cosenza, nel seguito denominata anche «Comunità»;

E

La **Calabra Maceri e Servizi S.p.A.**, P. IVA 01668030784, in persona del procuratore legale, Sig. Crescenzo Pellegrino, con domicilio presso la sede della Società, sita in Contrada Lecco, 87036 - Rende (CS), nel seguito denominata anche «*Impresa*»;

**PREMESSO CHE:**

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57 del 14/03/2013 (GU n. 69 del 22/03/2013) è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;
- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 ("Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi") che, con le successive modifiche ed integrazioni, ha dettato la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e, quindi, dei Comuni quali soggetti competenti nell'organizzazione e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- il comma 1-bis all'art. 3-bis della Legge n. 148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) stabilisce che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7



aprile 2014, n. 56" e ancora "...il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi...";

- in attuazione della predetta normativa nazionale, è stata emanata la legge regionale della Calabria 11 agosto 2014, n. 14 ("*Riordino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani*"), pubblicata sul BUR n. 36 dell'11 agosto 2014, la quale, per come modificata e integrata dalle successive leggi regionali n. 54 del 22/12/2017, n. 29 del 03/08/2018 e n. 5 del 25/01/2019, stabilisce che il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con i confini amministrativi delle Province e governati dalle Comunità d'Ambito, struttura che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO stesso;

#### CONSIDERATO CHE:

- la legge regionale n. 14/2014 dispone che, raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, la Regione concederà in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, con le modalità e alle condizioni individuate dalla Regione stessa;
- il Comune di Cosenza, in qualità di Ente capofila, è stato investito del compito di promuovere e coordinare presso i 150 Comuni della Provincia l'approvazione dello schema di Convenzione, predisposto dalla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., nonché di procedere alla sottoscrizione della stessa Convenzione innanzi al segretario generale comunale nelle vesti di ufficiale rogante;
- a seguito di numerose convocazioni poste in essere dal Comune di Cosenza negli anni 2016, 2017 e 2018 e di alcuni commissariamenti disposti dalla Regione Calabria a far data dal mese di aprile del 2018, in virtù dell'ultima sottoscrizione avvenuta il 22 giugno 2018, è stata perfezionata la procedura amministrativa relativa alla costituzione della "*Comunità dell'ambito territoriale ottimale di Cosenza*";
- con Deliberazione n. 1 del 05/09/2018, l'Assemblea della Comunità d'Ambito dei Comuni della Provincia di Cosenza ha preso atto dell'avvenuta costituzione della Comunità medesima;
- ai sensi dell'art. 5 della predetta Convenzione, con Deliberazioni della Comunità d'ambito n. 4 e n. 5 del 05/09/2018, l'assemblea dei partecipanti ha, rispettivamente, provveduto, con elezioni separate, alla nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti;
- con Deliberazione della Comunità d'Ambito n. 6 del 05/09/2018 è stato approvato il "*Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Comune della Comunità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Cosenza*";
- con Decreto del Presidente della Comunità d'Ambito Id. Flusso n. 3696/S.G. Comune di Cosenza del 18/10/2018, è stato designato il "*Direttore dell'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito*" (DUC), con l'attribuzione ad esso dei poteri previsti dalla L.R. n. 14/2014 e dalla Convenzione regolante il funzionamento dell'ATO;
- i Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito hanno prodotto i rispettivi formali provvedimenti con i quali:
  - a) sono subentrati nei rapporti contrattuali precedentemente intrattenuti dalla Regione Calabria con i gestori degli impianti pubblici e privati a servizio dell'ATO Cosenza;
  - b) hanno autorizzato il Direttore dell'Ufficio Comune a sottoscrivere i contratti di gestione scaduti al 31/12/2018 per i quali lo stesso DUC ha provveduto all'apertura del CIG e all'implementazione telematica dei dati;
  - c) hanno assunto formale impegno a pagare le quote di competenza, determinate come prodotto delle tariffe vigenti per i rispettivi quantitativi di rifiuti conferiti, mediante accredito in favore della Comunità d'Ambito su conto corrente bancario intestato al Comune di Cosenza (Ente capofila), dando atto del fatto che *le condizioni economiche necessarie alla copertura di tutte le spese per la gestione degli impianti e del servizio associato saranno determinate dalla Comunità d'Ambito, che dovrà fissare le tariffe di conferimento, per come previsto nella Convenzione di costituzione dell'ATO, rinviando a successive determinazioni la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti...*;
  - d) hanno accettato, con dichiarazione espressa del legale rappresentante, l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 2 bis della L.R. 14/2014 in caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie ad assicurare la copertura dei costi, da attuarsi entro quindici giorni successivi all'eventuale

inottemperanza, con nomina di Commissario ad Acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 20/07/2020, recante "Legge regionale n. 14/2014 – Comunità d'Ambito di Cosenza – Individuazione Commissario ad Acta";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 21 luglio 2020, con la quale veniva ordinato "a tutti i soggetti competenti individuati dalla L.R. n. 14/2014, ovvero dai Regolamenti degli Enti di Governo di ciascun Ambito, ovvero individuati da successive disposizioni, compreso quelle emanate dalla Regione Calabria, di stipulare i contratti di servizio derivanti dalla presente ordinanza e, qualora mancanti, anche quelli derivanti dall'O.P.G.R n. 246/2019 e n. 45/2020, entro i 20 giorni successivi alla emanazione della medesima ordinanza, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi senza previa diffida";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 23/07/2020, recante "Legge Regionale n.14/2014. Comunità d'Ambito di Cosenza. DGR n. 198/2020. Conferimento incarico Commissario ad Acta", con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Viscomi l'incarico di Commissario in sostituzione della Comunità d'Ambito di Cosenza e quindi dell'Assemblea dei Sindaci e dell'Ufficio Comune, per la sottoscrizione con il Consorzio Valle Crati e Calabria Maceri, a nome e per conto dei Comuni, dei contratti di servizio con riferimento ai servizi di conferimento già erogati e da erogarsi;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 12.08.2020 con la quale il Commissario ad Acta ha approvato lo schema di Convenzione per la disciplina del servizio di trattamento presso impianti dotati di A.I.A., dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e dalla frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata, proveniente dai Comuni dell'Ambito territoriale della Provincia di Cosenza, regolante i rapporti tra la Comunità di ATO per l'organizzazione del servizio rifiuti e Calabria Maceri e Servizi S.p.A. ed ha approvato il relativo piano economico/finanziario;

**CONSIDERATO CHE**, giusta DPGR n. 101/2020:

- il Commissario ad Acta ha provveduto a sottoscrivere, a nome e per conto dei comuni, il contratto di servizio con Calabria Maceri, gestore/proprietario dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Rende in C/Da Lecco, (punto 2 del DPGR 101/2020);
- in relazione a detto p.to 2, il Commissario ad acta deve provvedere affinché nell'articolato contrattuale (p.to 3. Del DPGR 101/2020):
  - a) venga integrata la fase dello smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01, riconoscendo al gestore dell'impianto anche il costo relativo allo smaltimento nelle discariche indicate dalla Regione, ovvero, successivamente, dalla Comunità d'Ambito;
  - b) sia espressamente prevista la tariffazione diretta del servizio da parte del gestore Calabria Maceri ai Comuni che fruiscono del servizio di trattamento;
  - c) sia espressamente prevista la clausola per cui l'accesso all'impianto è garantito ai Comuni in regola con i pagamenti delle fatture emesse dal gestore";

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito di tale sottoscrizione, i singoli Comuni preposti a conferire presso l'impianto di Calabria Maceri S.p.A. hanno stipulato appositi contratti;
- nel corso dell'Assemblea dell'ATO del 29.12.2020 l'Organo Assembleare ha deliberato la riproposizione dei contratti vigenti alla data del 31.12.2020 per un periodo di mesi sei (necessario per l'espletamento delle procedure di gara normativamente previste) agli stessi patti e condizioni di quelli precedenti.

VISTA la relazione resa dal Dipartimento regionale "Ambiente e Territorio", con nota prot. 263536 del 11/08/2020, sul PEF riformulato da Calabria Maceri in data 10/08/2020;



CONSIDERATO CHE il soggetto gestore dell'impianto di trattamento e recupero Calabria Maceri dovrà sottoscrivere i relativi rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di smaltimento degli scarti di lavorazione regionali ed extra-regionali, per tutte le attività derivanti dalla presente Convenzione;

CONSIDERATO CHE la presente Convenzione, in uno con il Piano Economico Finanziario, riformulato da Calabria Maceri e Servizi S.p.A., in data 10/08/2020, a seguito delle interlocuzioni avute con il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria e alle osservazioni avanzate:

- ricomprende, per la parte riferita al trattamento, i medesimi prezzi di cui alla Convenzione sottoscritta con la Comunità di ATO rep. 07ATOCS del 18/03/2020, riferita al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020;
- ricomprende, per il servizio di trasporto nelle discariche regionali, gli importi già previsti nel PEF allegato al richiamato contratto rep. 07ATOCS del 18/03/2020, e posti a carico della Comunità di ATO, ovvero dei Comuni;
- ricomprende, per il servizio di trasporto nelle discariche extraregionali, gli importi come da Tariffe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ricomprende, per lo smaltimento in discariche regionali, i relativi oneri di conferimento allo stato praticati dagli attuali gestori;
- ricomprende, per lo smaltimento in discariche extraregionali, i relativi oneri di conferimento praticati da gestori privati, come da offerte allegate alla nota di chiarimenti prot. 2046 del 05/08/2020 di Calabria Maceri e Servizi S.p.A.; detti oneri trovano corrispondenza con il costo sostenuto dalla Regione Calabria, giusta Ordinanza n. 4/630 del 15/07/2020 e successiva aggiudicazione;
- ricomprende la percentuale di scarti prodotta nel periodo dell'anno oggetto di Convenzione;
- ricomprende, per lo smaltimento, la fattispecie del conferimento del CSS al termo-valorizzatore di Gioia Tauro, al prezzo concordato dalla Comunità di ATO di Reggio Calabria;
- disciplina i rapporti tra Comuni dell'ATO Cosenza e Calabria Maceri e Servizi S.p.A., con espresso riferimento alle clausole di cui al p.to 3. del DPGR 101/2020;
- demanda al consuntivo l'esatta quantificazione dei costi di smaltimento;

VISTA la delibera n. 2 del 12/08/2020, con la quale il Commissario ad Acta di cui al DPGR n. 101/2020, per le motivazioni ivi riportate e a conclusione delle attività di verifica del Piano Economico Finanziario predisposto da Calabria Maceri e Servizi S.p.A., espletata dal Dipartimento regionale "Ambiente e Territorio", ha approvato lo schema di "Convenzione per la disciplina dell'affidamento del servizio di trattamento presso impianti dotati di A.I.A., dei rifiuti urbani non pericolosi residuali ed alla frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata, provenienti dai Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza", (DPGR 101/2020 - p.ti 2 e 3), regolante i rapporti tra Comunità di ATO e Calabria Maceri;

Vista la Delibera dell'Assemblea dell'ATO CS del 29.12.2020 dove l'Organo Assembleare ha deliberato la riproposizione dei contratti vigenti alla data del 31.12.2020 per un periodo di mesi sei (necessario per l'espletamento delle procedure di gara normativamente previste) agli stessi patti e condizioni di quelli precedenti con efficacia *ex tunc*, dal 01/01/2021 - 30/06/2021;

\*\*\*\*\*

TANTO PREMESSO, VISTO E RITENUTO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1  
(Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 2  
(Oggetto della Convenzione)**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il servizio di accettazione e trattamento dei RUR (EER 20.03.01), della FORD/sfalci e potatura derivante dalla raccolta differenziata (EER 200108, 200302 e 200201) effettuata dai Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del servizio rifiuti per la Provincia di Cosenza, presso l'impianto di C/da Lecco - via Marco Polo, in Rende, di proprietà della Calabria Maceri e Servizi S.p.A., autorizzato con A.I.A. n. 9199 del 17/08/2018, e di smaltimento degli scarti, derivanti dalle medesime attività di trattamento, solo ed esclusivamente per il trasporto e conferimento presso gli impianti

pubblici della Regione Calabria o privati a servizio del medesimo sistema pubblico regionale, ovvero presso impianti individuati dall'impresa anche extra-regionali, alle condizioni fissate e fino alla concorrenza dei prezzi indicati nel Piano Economico Finanziario.

2. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra i Comuni dell'ATO Cosenza e la Calabria Maceri e Servizi S.p.A. Quest'ultima dovrà sottoscrivere i relativi rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di smaltimento degli scarti di lavorazione regionali ed extra-regionali, per tutte le attività derivanti dalla presente Convenzione.
3. Le suddette attività saranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di gestione previste nell'atto autorizzativo (AIA), compatibilmente con le condizioni logistiche ed operative dell'impianto.
4. La Calabria Maceri e Servizi S.p.A. assicura l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio di cui al precedente punto, nonché l'organizzazione e gestione della logistica.
5. La Calabria Maceri e Servizi S.p.A. si impegna all'espletamento del servizio alle condizioni ed ai termini di cui alla presente Convenzione e agli atti da essa richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. Le attività espletate dalla Calabria Maceri e Servizi S.p.A. in virtù della presente Convenzione rimangono di esclusiva responsabilità della medesima impresa. Nella fase di espletamento del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti.

### Art. 3

#### (Quantitativi, prezzi e tipologia del contratto. Cauzione definitiva)

1. Il quantitativo complessivo stimato dei RUR (EER 20.03.01), della FORD/sfalci e potatura derivante dalla raccolta differenziata (EER 200108, 200302 e 200201), nel periodo di validità della presente Convenzione, è di:
  - a. 47.241 t. per RUR (EER 20.03.01);
  - b. 39.513 t. per FORD, sfalci e potature, di cui il 15% per sfalci e potature.
2. I prezzi contrattuali da corrispondere per tutta la durata della presente Convenzione, ovvero dei contratti da sottoscrivere, da parte dei Comuni con Calabria Maceri e Servizi S.p.A. sono:
  - a. 170,92 €/t, oltre IVA per il conferimento della RUR EER 200301, e relativo smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche regionali, nei limiti delle disponibilità residue;
  - b. 118,80€/t, oltre IVA per il conferimento della FORD EER 200108 e 200302 e relativo smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche regionali, nei limiti delle disponibilità residue;
  - c. 34,99 €/t, oltre IVA per il conferimento degli sfalci e potature EER 200201 come da precedente contratto stipulato con la Comunità di ATO Cosenza;
  - d. 295,54 €/t, oltre IVA per il conferimento della RUR EER 200301, e relativo smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche e impianti extraregionali;
  - e. 160,96€/t, oltre IVA per il conferimento della FORD EER 200108 e 200302 e relativo smaltimento degli scarti di lavorazione in discariche e impianti extraregionali;

In detti prezzi deve intendersi compreso ogni onere e magistero necessario ad assicurare la corretta esecuzione di quanto oggetto della presente Convenzione.

I comuni garantiranno il conferimento di un quantitativo di Verde almeno pari al 15% della FORD conferita. Qualora tale percentuale non venisse rispettata dovrà essere riconosciuta alla Calabria Maceri una maggiore spesa complessiva determinata come prodotto del minore quantitativo di Verde conferito, rispetto al 15% della FORD conferita, per il prezzo unitario di 60,00 €/t. Altresì, se verranno conferiti quantitativi di Verde superiori al 15% della FORD conferita, verrà detratto dal costo complessivo del servizio un importo pari al prodotto del maggiore quantitativo di Verde conferito, rispetto al 15% della FORD conferita, per il prezzo unitario di 60,00€/t.

3. Il Contratto da stipularsi con i Comuni è da considerarsi "a misura", per cui gli importi saranno corrisposti in base alle effettive quantità trattate. Il prezzo di cui al punto 2: è comprensivo di ogni onere e/o contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all'erario secondo il meccanismo previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), L. n. 190/2014.



4. Per quanto attiene ai conferimenti degli scarti di lavorazione in discariche e impianti regionali, laddove dovesse intervenire l'aggiudicazione di detti impianti a seguito di gare ad evidenza pubblica, verranno applicati, per la sola quota di prezzo di tali attività, quelli stabiliti dal gestore affidatario del servizio.
5. All'eventuale conferimento del CSS sarà applicato il prezzo concordato con la Comunità di ATO di Reggio Calabria.

#### Art. 4

##### (Durata della convenzione e dei contratti)

1. La presente Convenzione e i Contratti da sottoscrivere da parte dei Comuni con Calabria Maceri e Servizi S.p.A. hanno durata semestrale, con efficacia *ex tunc*, dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021.

#### Art. 5

##### (Obbligazioni a carico dell'Impresa. Il Responsabile dell'Impresa)

1. La Calabria Maceri e Servizi S.p.A., con la sottoscrizione della presente Convenzione, si obbliga ad espletare il servizio di accettazione e trattamento dei RUR (EER 20.03.01), della FORD/sfalci e potatura derivante dalla raccolta differenziata (EER 200108, 200302 e 200201) effettuata dai Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del servizio rifiuti per la Provincia di Cosenza, presso l'impianto di C/da Lecco - Via Marco Polo, in Rende, di proprietà della Calabria Maceri e Servizi S.p.A., autorizzato con A.I.A. n. 9199 del 17/08/2018, e di smaltimento degli scarti, derivanti dalle medesime attività di trattamento, solo ed esclusivamente per il trasporto e conferimento presso gli impianti pubblici della Regione Calabria o privati a servizio del medesimo sistema pubblico regionale, ovvero presso impianti individuati dall'impresa anche extra-regionali, alle condizioni fissate e fino alla concorrenza dei prezzi indicati nel Piano Economico Finanziario.
2. La Calabria Maceri e Servizi S.p.A., ai fini di quanto riportato al precedente p.to 1, stipulerà con i Comuni appartenenti alla Comunità di ATO singoli Contratti di servizio.
3. Per lo svolgimento del servizio, la Calabria Maceri e Servizi S.p.A. assicura l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse, nonché l'organizzazione e gestione della logistica.
4. La Calabria Maceri e Servizi S.p.A. si impegna, altresì, ad espletare il servizio alle condizioni ed ai termini di cui alla presente Convenzione e agli atti da essa richiamati, nonché alle vigenti leggi comunitarie, nazionali e regionali, nonché alle condizioni di cui ai Contratti da sottoscrivere con i Comuni appartenenti alla Comunità di ATO. Le attività espletate dalla Calabria Maceri e Servizi S.p.A., in virtù della presente Convenzione, rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti.
5. La Calabria Maceri e Servizi S.p.A. dovrà provvedere a proprie cure e spese all'espletamento delle pratiche per il rinnovo delle autorizzazioni o per qualsiasi proroga di autorizzazioni, iscrizioni, notifiche, certificazioni, permessi e quanto altro ritenuto necessario dalle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, a norma di legge. Copia delle predette autorizzazioni, iscrizioni, possono essere scaricate dal sito [www.calabramaceri.it](http://www.calabramaceri.it).
6. La Calabria Maceri e Servizi S.p.A. dovrà comunicare alla Comunità di ATO ed ai Comuni appartenenti alla stessa, il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno), con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, per tutti i rapporti relativi all'esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti da sottoscrivere con i Comuni, e ai fini della migliore esecuzione del servizio.
7. Le comunicazioni nei confronti della Calabria Maceri e Servizi S.p.A. effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. La Calabria Maceri e Servizi S.p.A. è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.
8. Il responsabile della Calabria Maceri e Servizi S.p.A. verificherà l'esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti da sottoscrivere con i Comuni.

9. La Calabria Maceri dovrà sottoscrivere i relativi rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di smaltimento degli scarti di lavorazione regionali ed extra-regionali, per tutte le attività derivanti dalla presente convenzione.

#### Art. 6

##### (Adempimenti a carico della Comunità di ATO)

1. La Comunità di Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza effettuerà il monitoraggio della presente Convenzione e dei Contratti da sottoscrivere da parte dei Comuni alla medesima appartenenti con la Calabria Maceri e Servizi S.p.A.
2. Il Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO comunicherà il CIG "Padre", per affidamenti realizzati in modalità "Accordo Quadro", ai Comuni appartenenti alla Comunità di ATO e a Calabria Maceri e Servizi SpA.
3. Al Direttore dell'Ufficio Comune, in qualità di Responsabile del Procedimento, dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione. Il Responsabile del Procedimento avrà quale unico interlocutore, nel periodo di validità della presente Convenzione, il responsabile designato dalla Calabria Maceri e Servizi S.p.A. di cui al precedente art. 5. Il Responsabile del Procedimento è, altresì, preposto al controllo dei quantitativi, a consuntivo, effettivamente conferiti dai Comuni.

#### Art. 7

##### (Adempimenti e obbligazioni a carico dei Comuni della Comunità d'Ambito)

1. I Comuni appartenenti alla Comunità di Ambito di Cosenza stipuleranno singoli Contratti con la Calabria Maceri e Servizi S.p.A. per il servizio di trattamento dei RUR (EER 20.03.01), della FORD/sfalci e potatura derivante dalla raccolta differenziata (EER 200108, 200302 e 200201) effettuata dai medesimi Comuni, presso l'impianto di C/da Lecco - Via Marco Polo, in Rende, di proprietà della Calabria Maceri e Servizi S.p.A. e di smaltimento degli scarti, derivanti dalle medesime attività di trattamento, solo ed esclusivamente per il trasporto e conferimento presso gli impianti pubblici della Regione Calabria o privati a servizio del medesimo sistema pubblico regionale, ovvero presso impianti individuati dall'impresa anche extra-regionali, alle condizioni fissate e fino alla concorrenza dei prezzi indicati nel Piano Economico Finanziario, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione.
2. I Contratti di cui al p.to 1., da stipularsi tra i Comuni e la Calabria Maceri e Servizi S.p.A., dovranno ricomprendere le seguenti previsioni:
  - a. integrazione della fase di smaltimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti prodotti dall'impianto codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01, e riconoscimento al gestore dell'impianto Calabria Maceri, oltre al costo di trattamento, del costo relativo al medesimo smaltimento nelle discariche indicate dalla Regione, ovvero, successivamente, dalla Comunità d'Ambito;
  - b. fatturazione diretta del servizio da parte del gestore Calabria Maceri al Comune che fruisce del servizio di trattamento;
  - c. accesso all'impianto da parte del Comune, solo se in regola con i pagamenti delle fatture emesse dal gestore.
3. I Contratti di cui al p.to 1., da stipularsi tra Comuni e Calabria Maceri & Servizi S.p.A., dovranno ricomprendere, tra le altre, le previsioni riferite a:
  - a. contabilizzazione e modalità di pagamento;
  - b. anticipazioni, revisione dei prezzi e cessione del credito;
  - c. modalità di espletamento del servizio;
  - d. sospensioni e riprese del servizio;
  - e. penali;
  - f. recesso e risoluzione del contratto;
  - g. polizze fidejussorie.
4. I Comuni appartenenti alla Comunità di Ambito di Cosenza dovranno:
  - a. ratificare la presente Convenzione;



- b. assumere i relativi provvedimenti di impegno di spesa;
  - c. nominare il proprio Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016, nonché il Direttore per l'esecuzione del Contratto;
  - d. acquisire il CIG "figlio" o "CIG derivato", che identificherà lo specifico contratto e verrà riportato nei pagamenti;
  - e. trasmettere gli atti adottati alla Comunità di ATO ed alla Calabria Maceri e Servizi Sp.A.;
5. Con espresso riferimento al p.to 3.a., i Contratti da sottoscrivere, dovranno prevedere:
- a. *durata*: decorrenza ex tunc dal 01/01/2021 e fino al 30/06/2021;
  - b. *contabilizzazione*: La contabilizzazione dei corrispettivi, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, sarà effettuata mensilmente. La Calabria Maceri e Servizi S.p.A. emetterà nei confronti di ogni Comune appartenente alla Comunità di ATO la fattura per i servizi resi nel mese di riferimento.
  - c. *Pagamenti*: I pagamenti delle fatture emesse da Calabria Maceri e Servizi S.p.A., da ritenersi quali anticipazioni sul saldo finale, dovranno avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'emissione della fattura. Il saldo finale verrà determinato in relazione alle effettive quantità trattate e condizioni, con espresso riferimento alle previsioni di cui all'art. 3. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente. Ogni Comune, avendo assunto formale impegno di spesa e di copertura finanziaria, procederà ai relativi pagamenti.
- Il Comune disporrà, altresì, in favore dell'Impresa, a titolo di anticipazione, il pagamento di un importo nella misura massima del 30% del valore del Contratto. Le parti, al riguardo, concordemente e in relazione alle specifiche esigenze, potranno pattuire una diversa percentuale. Tale importo sarà scomputato in quota parte in corrispondenza dei singoli pagamenti mensili.
- Il costo a consuntivo dovrà tenere conto anche dell'eventuale conferimento del CSS, al prezzo concordato con la Comunità di ATO di Reggio Calabria, presso il termovalorizzatore di Gioia Tauro.
- Con espresso riferimento al p.to 3.e, i contratti da sottoscrivere, dovranno prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte di Calabria Maceri in misura giornaliera massima pari allo 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.
6. Con riferimento al p.to 3.g, i contratti da sottoscrivere, dovranno prevedere la costituzione da parte di Calabria Maceri e Servizi S.p.A. in favore del Comune, di una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo del medesimo Contratto, per come disposto dall'art. 103 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016. Per lo svincolo progressivo della polizza fidejussoria precedente si applicano le condizioni previste dall'art. 103 comma 5) del d. lgs. n. 50/2016. Per lo svincolo progressivo della polizza fidejussoria di cui al punto precedente si applicano le condizioni previste dall'art. 103 comma 5) del D. lgs. n.50/2016.
7. I contratti da sottoscrivere dovranno altresì riportare espressamente le previsioni di cui al successivo art. 9.

#### Art. 8

##### (Domicilio e rappresentanza)

1. La Calabria Maceri garantisce che i rappresentanti nominati sono pienamente competenti e forniti dei più ampi poteri per l'esercizio delle proprie funzioni. Qualunque eventuale variazione ai dati deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa alle parti contrattuali.

#### Art.9

##### (Manleva)

1. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Comunità di ATO nei confronti dell'operatore economico Calabria Maceri, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte dell'operatore economico in favore dei Comuni.

2. La Comunità di ATO non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Comunali; parimenti, ciascuna Amministrazione Comunale potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura dei servizi emesse da ciascuna delle stesse.
3. Resta inteso che la Comunità d'Ambito ed i Comuni saranno completamente estranei ai rapporti intercorsi tra l'Impresa ed i suoi dipendenti, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni di cui al presente contratto. L'Impresa terrà inoltre sollevato ed indenne Comunità d'Ambito ed i Comuni dalle responsabilità di cui all'art. 1669 C.C. ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire alla stessa, che sarà invece sopportata dall'Impresa interamente nei suoi effetti.

**Art. 10**

**(Clausola di riservatezza e consenso al trattamento dei dati)**

1. Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio in appalto, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto. L'Impresa, con la firma del presente contratto presta il consenso, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera dell'ATO e dei Comuni ai soli fini del presente contratto.

**Art. 11**

**(Controversie)**

1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi della normativa vigente. Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà competente il Foro di Cosenza.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 12**

**(Redazione e registrazione contratto)**

1. Il presente Contratto, su fogli formato normale, si compone di n. 10 facciate. Sarà registrato, in caso d'uso, a spese della parte che ne richiede la registrazione.

Cosenza, li 22/04/2021

Per la Calabria Maceri S.p.A.

IL PROCURATORE LEGALE  
Sig. Crescenzo Pellegrino

Per la Comunità Ambito Territoriale di Cosenza

Il Direttore dell'Ufficio Comune  
Ing. Renata Vella

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341c.c. si approvano espressamente le clausole di cui sopra, che le parti dichiarano di aver ben compreso e conosciute.

Per la Calabria Maceri S.p.A.

IL PROCURATORE LEGALE  
Sig. Crescenzo Pellegrino

Per la Comunità Ambito Territoriale di Cosenza

Il Direttore dell'Ufficio Comune  
Ing. Renata Vella

*[Handwritten signature]*